



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2.4.2009
COM(2009) 151 definitivo

2009/0051 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della
Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico
nordorientale**

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta è volta ad aggiornare le norme comunitarie che recepiscono il regime di controllo e di coercizione adottato dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NEAFC).

- **Contesto generale**

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di cui la Comunità europea è parte contraente, è destinata a garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzo ottimale delle risorse di pesca della zona dell'Atlantico nordorientale, producendo benefici duraturi sotto il profilo ambientale e sociale.

Per garantire l'applicazione della Convenzione e delle raccomandazioni adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) possono essere adottate misure di controllo e di coercizione in relazione alle attività di pesca interessate. Il regime di controllo e di coercizione si applica a tutte le navi adibite o destinate all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nelle zone definite nella Convenzione.

In occasione della sua 25a riunione annuale del 2006, la NEAFC ha adottato un nuovo regime volto a migliorare il controllo e l'attuazione delle sue raccomandazioni. Il principale elemento di novità consiste nella fusione del precedente regime e del programma inteso a promuovere il rispetto delle norme da parte delle navi di parti non contraenti. Un ulteriore cambiamento è rappresentato dall'introduzione di un nuovo regime di controllo dello Stato di approdo che consente di chiudere i porti europei agli sbarchi di pesce congelato la cui legalità non sia stata verificata dallo Stato di bandiera della nave straniera. Il regime istituisce nuove misure in materia di controllo delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). Le nuove misure di controllo dello Stato di approdo sono state modificate da ultimo da una raccomandazione adottata dalla NEAFC in occasione della sua 26a riunione annuale.

Tali raccomandazioni, entrate in vigore nel maggio 2007, nel febbraio 2008 e nel gennaio 2009, sono vincolanti per le parti contraenti ai sensi della Convenzione NEAFC. In qualità di parte contraente, la Comunità è quindi tenuta ad applicarle.

La Comunità ha dato pieno sostegno all'adozione di tali raccomandazioni nell'ambito della NEAFC. È quindi nell'interesse della Comunità che esse siano recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento proposto.

Le misure necessarie per l'applicazione del regolamento proposto sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, ha dato attuazione al primo regime adottato dalla NEAFC nel 1998. Esso deve essere abrogato al fine di attuare il regime modificato adottato dalla NEAFC nel 2006.

Di conseguenza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1085/2000 della Commissione, del 15 maggio 2000, che stabilisce alcune modalità di applicazione delle misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale.

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("regolamento INN") si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, subordina l'esercizio della pesca fuori dalle acque comunitarie da parte di pescherecci comunitari al possesso di un'autorizzazione di pesca.

Alcune disposizioni adottate dalla NEAFC sono state inoltre recepite nel diritto comunitario mediante il regolamento annuale sui TAC e i contingenti, che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Poiché tali misure hanno carattere permanente, è opportuno che siano integrate nel regolamento proposto.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con il modello generale dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca e contribuisce allo sviluppo sostenibile.

2) **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Non applicabile.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non applicabile.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non applicabile.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Recepimento nel diritto comunitario del regime di controllo e di coercizione adottato dalla NEAFC.

- **Base giuridica**

Articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

Le raccomandazioni sono state adottate da un'organizzazione regionale di pesca. La Comunità europea, in qualità di parte contraente, è tenuta a recepirle nel diritto comunitario. Per motivi di chiarezza e trasparenza, esse sono integrate in un regolamento del Consiglio ai fini di una migliore applicazione da parte degli Stati membri e dei pescatori.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

Le raccomandazioni adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca sono recepite in un regolamento del Consiglio.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta semplifica le procedure amministrative delle autorità pubbliche (UE o nazionali).

La proposta prevede che la Commissione designi un organismo che consenta di centralizzare tutte le procedure di comunicazione tra gli Stati membri e il segretariato della NEAFC.

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della
Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico
nordorientale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, in appresso denominata "Convenzione NEAFC", è stata approvata con la decisione 81/608/CEE⁽³⁾ ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
- (2) La Convenzione NEAFC costituisce il quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionale delle risorse ittiche nella zona definita dalla Convenzione.
- (3) Nel corso della sua riunione annuale del 15 novembre 2006, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato una raccomandazione che istituisce un regime di controllo e di coercizione (in appresso denominato "il regime") applicabile ai pescherecci che operano in zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale delle parti contraenti all'interno della zona della Convenzione. Il regime è stato modificato da varie raccomandazioni nel corso delle riunioni annuali del novembre 2007 e 2008.
- (4) A norma degli articoli 12 e 15 della Convenzione NEAFC, tali raccomandazioni sono entrate in vigore rispettivamente in data 1° maggio 2007, 9 febbraio 2008, 6 e 8 gennaio 2009.
- (5) Il regime prevede misure di controllo applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nella zona NEAFC e un regime di ispezione in mare che comprende le procedure di ispezione e sorveglianza e le procedure di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

- (6) Il regime introduce un nuovo sistema di controllo dello Stato di approdo che consente di chiudere i porti europei agli sbarchi e ai trasbordi di pesce congelato la cui legalità non sia stata verificata dallo Stato di bandiera dei pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente.
- (7) Alcune disposizioni adottate dalla NEAFC sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento annuale sui TAC e i contingenti e, più recentemente, con il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽⁴⁾. Per motivi di chiarezza del diritto, le disposizioni di questo genere che non hanno carattere temporaneo devono essere trasferite in un nuovo regolamento distinto.
- (8) Il regime comprende altresì disposizioni intese a promuovere il rispetto, da parte delle navi di parti non contraenti, delle misure di conservazione ed esecuzione, al fine di garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC. La NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi per le quali è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.
- (9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽⁵⁾, ogni Stato membro provvede affinché le attività esercitate dalle proprie navi al di fuori delle acque comunitarie siano soggette a una sorveglianza adeguata e, laddove esistano obblighi comunitari in tal senso, a ispezioni e controlli, in modo da garantire il rispetto della normativa comunitaria applicabile in tali acque; occorre pertanto prevedere che gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC designino ispettori da assegnare al regime per l'esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza e mettano a disposizione mezzi di ispezione adeguati.
- (10) Per garantire il controllo delle attività di pesca nella zona della Convenzione NEAFC, è necessario che gli Stati membri collaborino tra loro, con la Commissione e con l'organismo da essa designato nell'applicazione del regime.
- (11) Spetta agli Stati membri vigilare affinché i propri ispettori rispettino le procedure di ispezione stabilite dalla NEAFC.
- (12) Occorre definire una procedura per l'adozione delle modalità di applicazione del regime.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁶⁾. Al fine di garantire che le misure di controllo ed esecuzione supplementari adottate

⁴ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

⁵ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

dalla NEAFC che diventano obbligatorie per la Comunità possano essere attuate nei tempi stabiliti dalla Convenzione NEAFC, eventuali modifiche possono essere adottate secondo la stessa procedura.

- (14) Poiché il presente regolamento stabilisce nuove norme in materia di controllo ed esecuzione nella zona della Convenzione NEAFC, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2791/1999, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità, del regime di controllo e di coercizione (in appresso denominato "il regime") adottato dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale.

Articolo 2

Campo di applicazione

Salvo indicazione contraria, il presente regolamento si applica a tutte le navi comunitarie adibite o destinate all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "Convenzione", la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, nella versione modificata;
- 2) "zona della Convenzione", le acque della zona della Convenzione quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione;

- 3) "zona di regolamentazione", le acque della zona della Convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle parti contraenti;
- 4) "parti contraenti", le parti contraenti della Convenzione;
- 5) "NEAFC", la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale;
- 6) "attività di pesca", la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di pesce o di prodotti della pesca e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca;
- 7) "risorse della pesca", le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione;
- 8) "risorse regolamentate", le risorse della pesca che sono soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della Convenzione e che sono enumerate nell'allegato;
- 9) "peschereccio", qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse della pesca, incluse le navi officina e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;
- 10) "nave di una parte non contraente", qualsiasi peschereccio non battente bandiera di una parte contraente della NEAFC, comprese le imbarcazioni per le quali sussistano fondati motivi di sospettare che non abbiano nazionalità;
- 11) "operazione di pesca congiunta", qualsiasi operazione, effettuata da due o più navi, in cui le catture sono prelevate dall'attrezzo da pesca di una nave per essere trasferite in un'altra imbarcazione;
- 12) "operazione di trasbordo", il trasferimento, da un peschereccio a un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse della pesca o di prodotti della pesca detenuti a bordo;
- 13) "porto", qualsiasi luogo di sbarco o luogo in prossimità della costa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse della pesca;
- 14) "centro di controllo della pesca (CPS)", un centro operativo istituito da uno Stato membro che dispone della capacità tecnica per controllare a distanza i pescherecci, per raccogliere, archiviare, convalidare e sottoporre a controlli incrociati i dati ricevuti tramite diversi sistemi di comunicazione ed eventualmente per mettere tali informazioni a disposizione dei servizi di ispezione dello Stato di bandiera o dello Stato costiero.

Articolo 4

Punti di contatto

1. Gli Stati membri designano l'autorità competente che funge da punto di contatto per la ricezione dei rapporti di sorveglianza e di ispezione in conformità degli articoli 12, 19, 20 e 27, per la ricezione delle notifiche e per il rilascio delle autorizzazioni in conformità degli articoli 24 e 25.

2. I punti di contatto per la ricezione delle notifiche e il rilascio delle autorizzazioni in conformità degli articoli 24 e 25 sono accessibili 24 ore su 24.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione o a un organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il numero di fax del punto di contratto designato.
4. Eventuali modifiche successive delle informazioni riguardanti i punti di contatto di cui ai paragrafi 1 e 3 sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato, nonché al segretariato della NEAFC, almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
5. Il formato per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

CAPO II

Misure di controllo

Articolo 5

Partecipazione della Comunità

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che sono autorizzate a pescare nella zona di regolamentazione, con particolare riguardo alle navi autorizzate a praticare la pesca diretta di una o più specie regolamentate, nonché le modifiche apportate all'elenco. Tale notifica è effettuata entro il 15 dicembre di ogni anno o almeno cinque giorni prima dell'entrata della nave nella zona di regolamentazione. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato della NEAFC.
2. Il formato per la trasmissione dell'elenco di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 6

Marcatura degli attrezzi da pesca

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli attrezzi utilizzati dai loro pescherecci nella zona di regolamentazione siano marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005⁽⁷⁾.

⁷ GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.

2. Gli Stati membri possono rimuovere ed eliminare gli attrezzi fissi che non siano marcati secondo quanto disposto al paragrafo 1 o che violino in qualsiasi altro modo le raccomandazioni adottate dalla NEAFC; essi possono altresì rimuovere ed eliminare le catture presenti negli attrezzi in questione.

Articolo 7

Recupero degli attrezzi perduti

1. I pescherecci comunitari operanti con attrezzi fissi dispongono a bordo delle attrezzature necessarie per il recupero degli attrezzi perduti.
2. Se una nave perde un attrezzo fisso, tenta di recuperarlo quanto prima possibile.
3. Se l'attrezzo perduto non può essere recuperato, il comandante della nave notifica all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, entro 24 ore dalla perdita, le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indicativo di chiamata della nave;
 - b) il tipo di attrezzo perduto;
 - c) l'ora in cui l'attrezzo è stato perduto;
 - d) la posizione in cui l'attrezzo è stato perduto;
 - e) l'eventuale tentativo della nave di recuperare l'attrezzo.
4. L'autorità competente invia immediatamente le informazioni comunicate in conformità del paragrafo 3 alla Commissione o a un organismo da essa designato, che le trasmette senza indugio al segretariato della NEAFC.
5. Gli Stati membri procedono periodicamente al recupero degli attrezzi perduti da navi battenti la loro bandiera. Lo Stato membro che recuperi un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita può chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante della nave che ha perduto l'attrezzo.

Articolo 8

Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

1. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci comunitari tengono un giornale di pesca rilegato e impaginato nel quale annotano i dati seguenti:
 - a) ogni entrata e uscita dalla zona di regolamentazione,
 - b) ogni giorno e/o per ciascuna cala, la stima delle catture complessive detenute a bordo dall'ultima entrata nella zona di regolamentazione,

- c) ogni giorno e/o per ciascuna cala, il quantitativo di pesce rigettato in mare.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari dediti alla pesca di specie regolamentate, che trasformano e/o congelano le loro catture:
- a) annotano la loro produzione complessiva, ripartita per specie e tipo di prodotto, nel registro di produzione e
 - b) immagazzinano nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di tenere un giornale di pesca le navi impegnate in operazioni di trasbordo che caricano a bordo quantitativi di pesce. Le navi esonerate da tale obbligo specificano nel piano di stivaggio la posizione nella stiva del pesce congelato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e annotano in un registro di produzione:
- a) la data e l'ora, in tempo universale coordinato (UTC), della trasmissione di una dichiarazione di cui all'articolo 9;
 - b) in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso la dichiarazione;
 - c) la data e l'ora (UTC) dell'operazione di trasbordo;
 - d) la posizione (latitudine/longitudine) in cui è effettuata l'operazione di trasbordo;
 - e) i quantitativi caricati per ogni specie;
 - f) il nome e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio da cui le catture sono state scaricate.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 9

Dichiarazione delle catture di risorse regolamentate

1. I comandanti dei pescherecci comunitari impegnati in attività di pesca di specie regolamentate trasmettono dichiarazioni di cattura per via elettronica ai rispettivi centri di controllo della pesca. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. Le dichiarazioni di cattura comprendono:
- a) rapporti sui quantitativi presenti a bordo al momento dell'entrata nella zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi al massimo dodici ore e almeno due ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;

- b) rapporti sulle catture settimanali. Tali rapporti sono trasmessi per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata della nave nella zona di regolamentazione o, se la bordata di pesca dura più di sette giorni, entro il mezzogiorno di lunedì per le catture prelevate nella zona di regolamentazione nella settimana conclusasi alle ore 24 della domenica precedente; essi indicano il numero di giorni di pesca dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultima dichiarazione di cattura;
 - c) rapporti sulle catture presenti a bordo al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi al massimo otto ore e almeno due ore prima di ogni uscita dalla zona di regolamentazione. Essi indicano, se del caso, il numero di giorni di pesca e le catture prelevate nella zona di regolamentazione dall'inizio dell'attività di pesca o dall'ultima dichiarazione di cattura;
 - d) rapporti sui quantitativi caricati e scaricati per ogni trasbordo di pesce e sulle catture imbarcate nel corso di operazioni di pesca congiunte durante la permanenza della nave nella zona di regolamentazione. Tali rapporti sono trasmessi entro 24 ore dal completamento dell'operazione di trasbordo o di pesca congiunta.
2. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica al segretariato della NEAFC.
 3. Gli Stati membri registrano i dati contenuti nelle dichiarazioni di cattura nella base di dati informatizzata di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
 4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la trasmissione delle dichiarazioni, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 10

Dichiarazione globale delle catture e dello sforzo di pesca

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse prelevate nella zona di regolamentazione da navi battenti la loro bandiera che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.
2. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione per via informatica, anteriormente al 15 di ogni mese, i quantitativi delle risorse regolamentate prelevate nelle acque comunitarie della zona della Convenzione da navi battenti la loro bandiera che sono stati sbarcati o trasbordati nel corso del mese precedente.
3. L'elenco delle risorse da notificare in conformità del paragrafo 1 e il formato per la trasmissione dei dati in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

4. La Commissione riunisce i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per tutti gli Stati membri e li trasmette al segretariato della NEAFC nei trenta giorni successivi al mese civile in cui le catture sono state sbarcate o trasbordate.

Articolo 11

Sistema di controllo dei pescherecci via satellite

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ottenute mediante il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VSM) in relazione alle navi battenti la loro bandiera operanti nella zona di regolamentazione siano trasmesse per via automatica ed elettronica al segretariato della NEAFC nel formato e in base alle specifiche adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 12

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono senza indugio i rapporti e i dati di cui agli articoli 9 e 11. In caso di guasto tecnico, tuttavia, tali rapporti e dati sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i rapporti e i messaggi da essi trasmessi siano numerati in modo sequenziale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati e ai protocolli di scambio definiti secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 13

Trasbordo e operazioni di pesca congiunta

1. I pescherecci comunitari procedono ad attività di trasbordo nell'area di regolamentazione soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera.
2. I pescherecci comunitari possono effettuare operazioni di trasbordo o operazioni di pesca congiunte unicamente con navi battenti bandiera di una parte contraente e con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante.
3. I pescherecci comunitari impegnati in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non possono praticare altre attività di pesca, comprese operazioni di pesca congiunte, nel corso della stessa bordata, ad eccezione delle operazioni di trasformazione del pesce e degli sbarchi.

Articolo 14

Stivaggio separato

1. I pescherecci comunitari aventi a bordo risorse della pesca congelate che sono state catturate da più di un peschereccio nella zona della Convenzione possono stivare il pesce proveniente da ciascun peschereccio in più parti della stiva, mantenendo tuttavia una netta separazione (mediante plastica, compensato o reti) tra le catture dei vari pescherecci.
2. Tutte le catture effettuate nella zona della Convenzione devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

Articolo 15

Etichettatura del pesce congelato

Tutto il pesce catturato nella zona della Convenzione e successivamente congelato deve essere identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro, che vanno apposti al momento dello stivaggio su ogni cassa o blocco di pesce congelato, indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM nonché il nome del peschereccio che ha praticato la cattura.

CAPO III

Ispezioni in mare

Articolo 16

Ispettori NEAFC

1. Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime per l'esecuzione dei compiti di controllo e sorveglianza.
2. Gli Stati membri rilasciano ad ogni ispettore una carta di identità speciale il cui formato è definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
3. Ogni ispettore deve esserne munito ed esibirla al momento dell'imbarco a bordo di un peschereccio.

Articolo 17

Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza

1. La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per la Comunità ed elabora ogni anno, di concerto con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per la partecipazione della Comunità al regime nell'anno successivo.

Se più di dieci pescherecci comunitari praticano contemporaneamente attività di pesca di risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, la Commissione o un organismo da essa designato provvede affinché in tale zona sia presente una nave di ispezione di uno Stato membro o sia stato concluso un accordo con un'altra parte contraente per garantire la presenza di una nave di ispezione.

2. La Commissione o un organismo da essa designato stabilisce il numero di ispezioni sulla base delle dimensioni della flotta comunitaria, tenendo conto del tempo trascorso dai pescherecci comunitari nella zona di regolamentazione.
3. La Commissione o un organismo da essa designato provvede a garantire, mediante un'equa distribuzione delle ispezioni, parità di trattamento a tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni eseguite dai loro ispettori siano effettuate in modo non discriminatorio e in conformità del regime.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli ispettori NEAFC originari di un'altra parte contraente possano eseguire ispezioni a bordo delle navi battenti la loro bandiera.
6. Gli ispettori evitano di ricorrere alla forza, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la loro sicurezza. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, gli ispettori non portano armi da fuoco.
7. Gli ispettori evitano di arrecare danno al peschereccio o alle catture conservate a bordo e di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 18

Mezzi di ispezione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione dei propri ispettori mezzi adeguati che consentano loro di svolgere i propri incarichi di controllo e di ispezione. A tal fine essi assegnano al regime navi e aeromobili di ispezione.
2. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno la Commissione o un organismo da essa designato trasmette al segretariato della NEAFC il piano particolareggiato, i nomi degli ispettori NEAFC e delle navi speciali da ispezione, il tipo di aeromobili e i

relativi dati di identificazione (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata) che gli Stati membri intendono assegnare al regime per l'anno in questione. Tali informazioni sono ricavate dall'elenco di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1042/2006. Gli Stati membri comunicano le eventuali modifiche dell'elenco alla Commissione o a un organismo da essa designato, che trasmette tali informazioni al segretariato della NEAFC e agli altri Stati membri un mese prima dell'entrata in vigore delle modifiche stesse.

3. Ogni nave assegnata al regime e avente a bordo ispettori NEAFC, nonché il relativo canotto di attracco, reca lo speciale segnale di ispezione NEAFC per indicare la presenza a bordo di ispettori incaricati dell'esecuzione di attività ispettive nell'ambito del regime. Sugli aeromobili assegnati al regime deve essere chiaramente visibile l'indicativo internazionale di chiamata. Il formato del segnale speciale è definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
4. La Commissione o un organismo da essa designato registra la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili comunitari di ispezione nell'ambito del regime; tale registrazione è effettuata secondo il modello definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della NEAFC.

Articolo 19

Procedura di sorveglianza

1. La sorveglianza è basata su avvistamenti dei pescherecci da parte di ispettori NEAFC a partire da una nave o da un aeromobile assegnati al regime. Gli ispettori NEAFC trasmettono copia di ogni rapporto di avvistamento di una nave allo Stato di bandiera della nave stessa, alla Commissione o a un organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC; tale trasmissione è effettuata per via elettronica secondo il modello definito in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2. Una copia cartacea di ciascun rapporto di avvistamento e delle eventuali fotografie è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave considerata.
2. Gli ispettori registrano i loro avvistamenti in un rapporto di avvistamento redatto secondo il modello definito secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di ispezione

1. Gli ispettori non salgono a bordo senza averne dato preavviso mediante un segnale radio trasmesso al peschereccio o senza che il peschereccio abbia ricevuto il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali, con la comunicazione dell'identità della nave di ispezione, a prescindere dal fatto che la ricezione del segnale sia stata confermata.

2. Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone di interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure stabilite dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da esso designata.
3. Al peschereccio su cui devono imbarcarsi gli ispettori non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un'operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori possono disporre che venga interrotto o ritardato il salpamento dell'attrezzo sino a quando non siano saliti a bordo del peschereccio, ma in nessun caso per più di trenta minuti dopo la ricezione del segnale di cui al paragrafo 1.
4. I comandanti delle navi di ispezione provvedono ad effettuare le manovre a una distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle norme di navigazione.
5. Gli ispettori possono chiedere a un peschereccio di ritardare la propria entrata o uscita dalla zona di regolamentazione di un massimo di sei ore decorrenti dall'ora in cui il peschereccio ha trasmesso i rapporti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c).
6. La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui sia constatata un'infrazione gli ispettori possono rimanere a bordo il tempo necessario per l'attuazione delle misure previste all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).
7. In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo la durata dell'ispezione può superare i limiti fissati al paragrafo 6. In tal caso la permanenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per il completamento dell'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti fissati al paragrafo 6 sono indicati nel rapporto di ispezione di cui al paragrafo 9.
8. Possono salire a bordo di un peschereccio di un'altra parte contraente al massimo due ispettori designati dagli Stati membri. Durante l'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante tutta l'assistenza necessaria. Essi non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione.
9. Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il formato definito in conformità della procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2. Il rapporto di ispezione può recare le osservazioni del comandante ed è firmato dagli ispettori al termine dell'ispezione. Copia del rapporto è consegnata al comandante del peschereccio. Una copia di ogni rapporto di ispezione è immediatamente trasmessa alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

Articolo 21

Obblighi del comandante della nave durante la procedura di ispezione

Il comandante di un peschereccio:

- a) agevola l'imbarco e lo sbarco rapido e sicuro degli ispettori secondo le modalità adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2;
- b) collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio realizzata in conformità del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e ne garantisce la sicurezza;
- c) consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e dello Stato che esegue l'ispezione;
- d) consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle attrezzature e ad ogni documento o informazione che l'ispettore ritenga necessari, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2;
- e) fornisce copie dei documenti richiesti dall'ispettore; nonché
- f) offre agli ispettori una sistemazione adeguata compreso, se del caso, il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo della nave in conformità dell'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO IV

Controllo, da parte dello Stato di approdo, di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro

Articolo 22

Campo di applicazione

Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("regolamento INN"), le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di risorse della pesca catturate nella zona della Convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e successivamente congelate.

Articolo 23

Porti designati

Gli Stati membri designano i porti e i luoghi in prossimità della costa in cui sono autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo di prodotti della pesca di cui all'articolo 22 e in cui possono essere forniti servizi portuali, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l'elenco dei luoghi e dei porti designati nonché le sue eventuali modifiche almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della Convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente e successivamente congelato sono autorizzati unicamente nei porti designati.

Articolo 24

Notifica preliminare di entrata in porto

1. In deroga all'articolo 28 *sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti dei pescherecci recanti a bordo pesci di cui all'articolo 22 del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

Tuttavia uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o a un organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.

2. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preliminare informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto.

Tuttavia uno Stato membro può stabilire un altro termine per la notifica dell'annullamento. In tal caso esso ne informa senza indugio la Commissione o un organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC. La notifica è accompagnata da una copia della notifica originale recante la dicitura "ANNULLATO" apposta in diagonale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia della notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 allo Stato di bandiera del peschereccio e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti. Una copia della notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è inoltre inviata alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette senza indugio al segretariato della NEAFC.
4. Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di entrata in porto.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il formato e le specifiche per la notifica, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 25

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo

1. Lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque della Comunità, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, confermano, trasmettendo copia della notifica preliminare di cui all'articolo 24, che:
 - a) i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione;
 - b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
 - c) i pescherecci che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione;
 - d) la presenza delle navi nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

2. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce in conformità della normativa nazionale.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio al comandante la loro decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo e ne informano la Commissione o un organismo da essa designato, che trasmette la decisione al segretariato della NEAFC.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 26

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15% degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo l'ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo.
3. Gli ispettori nazionali si adoperano per non cagionare alla nave ritardi ingiustificati, per limitare al massimo le interferenze e l'intralcio ad essa arrecati e per evitare che sia compromessa la qualità del pesce.
4. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l'ispezione delle operazioni di sbarco o di trasbordo di risorse della pesca catturate da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente.

Articolo 27

Rapporti di ispezione

1. Ogni ispezione forma oggetto di un rapporto compilato secondo il modello definito in conformità della procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
2. Il rapporto di ispezione può recare le osservazioni del comandante ed è firmato dall'ispettore e dal comandante al termine dell'ispezione. Copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante del peschereccio.
3. Una copia di ogni rapporto di ispezione è trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, alla Commissione o a un organismo da essa designato e al segretariato della NEAFC. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave ispezionata.

CAPO V

Infrazioni

Articolo 28

Campo di applicazione

Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1005/2008, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente adibiti o destinati all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona di regolamentazione.

Articolo 29

Procedure di infrazione

1. Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia svolto un'attività contraria alle misure adottate dalla NEAFC,
 - a) registra l'infrazione nel rapporto di cui all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 27;
 - b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova. Un marchio di identificazione può essere fissato solidamente su qualsiasi parte dell'attrezzo da pesca che l'ispettore ritiene sia stato utilizzato in contravvenzione alle misure applicabili;
 - c) cerca immediatamente di entrare in contatto con un ispettore o con le autorità designate dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato;
 - d) trasmette senza indugio il rapporto di ispezione alla Commissione o a un organismo da essa designato.
2. Lo Stato membro che esegue l'ispezione comunica per iscritto informazioni circostanziate sull'infrazione alle autorità designate dello Stato di bandiera della nave ispezionata e alla Commissione o a un organismo da essa designato; nella misura del possibile, tale comunicazione è effettuata entro il giorno lavorativo successivo all'inizio dell'ispezione.
3. Lo Stato membro che esegue l'ispezione trasmette senza indugio l'originale del rapporto di sorveglianza o di ispezione ed eventuali documenti giustificativi alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e ne invia

una copia alla Commissione o a un organismo da esso designato, che a sua volta la trasmette al segretariato della NEAFC.

Articolo 30

Provvedimenti adottati a seguito di un'infrazione

1. Lo Stato membro cui venga notificata da un'altra parte contraente o da un altro Stato membro un'infrazione commessa da un peschereccio battente la sua bandiera adotta tempestivi provvedimenti in conformità della legislazione nazionale per ottenere ed esaminare le prove dell'infrazione e condurre qualsiasi altra indagine eventualmente necessaria per stabilire il seguito da dare all'infrazione nonché, ove possibile, ispezionare il peschereccio considerato.
2. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, l'indirizzo di tali autorità nonché eventuali modifiche di tali informazioni. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette successivamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.

Articolo 31

Infrazioni gravi

Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le seguenti infrazioni:

- a) la pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;
- b) la pesca praticata in assenza di un contingente o dopo l'esaurimento dello stesso;
- c) l'utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
- d) gravi inesattezze nella dichiarazione delle catture;
- e) la ripetuta inosservanza delle disposizioni degli articoli 9 e 11;
- f) lo sbarco o il trasbordo in un porto non designato in conformità delle disposizioni dell'articolo 23;
- g) l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 24;
- h) lo sbarco o il trasbordo in assenza dell'autorizzazione dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 25;
- i) l'impedimento posto a un ispettore a svolgere le proprie funzioni;
- j) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

- k) la falsificazione o l'occultamento delle marcature, dell'identità o della registrazione del peschereccio;
- l) l'occultamento, la falsificazione o l'eliminazione di prove attinenti l'indagine;
- m) la commissione di più violazioni che, nel loro insieme, configurano una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;
- n) la partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con navi di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante;
- o) la fornitura di provviste, carburante o altri servizi a navi figuranti negli elenchi di cui all'articolo 44.

Articolo 32

Provvedimenti adottati a seguito di un'infrazione grave

1. Se un ispettore ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 31, esso notifica senza indugio l'infrazione alla Commissione o a un organismo da essa designato, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, se la nave ispezionata ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, trasmettendo copia della notifica al segretariato della NEAFC.
2. Ai fini della salvaguardia delle prove l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi probatori, evitando quanto più possibile di intralciare le attività della nave o di interferire con esse.
3. L'ispettore è autorizzato a restare a bordo del peschereccio il tempo necessario per comunicare le informazioni concernenti l'infrazione all'ispettore debitamente autorizzato di cui all'articolo 33 o fino al ricevimento della risposta con cui lo Stato di bandiera gli chiede di lasciare il peschereccio.

Articolo 33

Provvedimenti adottati a seguito di un'infrazione grave commessa da un peschereccio comunitario

1. Gli Stati membri di bandiera rispondono senza indugio alla notifica di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e provvedono affinché, entro le 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio interessato con riguardo all'infrazione. L'ispettore debitamente autorizzato sale a bordo del peschereccio interessato ed esamina gli elementi costitutivi della presunta infrazione grave riscontrati dall'ispettore NEAFC e trasmette quanto prima i risultati del suo esame

all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e alla Commissione o a un organismo da essa designato.

2. Se, a seguito della notifica dei risultati, le prove lo giustificano, lo Stato membro di bandiera chiede al peschereccio di dirigersi immediatamente e in ogni caso entro le 24 ore in un porto da esso designato per essere sottoposto a un'ispezione approfondita effettuata sotto la sua autorità.
3. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato che esegue l'ispezione a condurre senza indugio il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.
4. Se il peschereccio non è invitato a dirigersi in un porto, lo Stato membro di bandiera deve darne sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione o a un organismo da essa designato e allo Stato che effettua l'ispezione. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tale giustificazione al segretariato della NEAFC.
5. Se un peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un'ispezione approfondita in conformità dei paragrafi 2 o 3, un ispettore NEAFC di un'altra parte contraente può, previo consenso dello Stato membro di bandiera del peschereccio, salire e rimanere a bordo del medesimo durante il suo trasferimento in porto ed assistere alla sua ispezione in porto.
6. Gli Stati membri di bandiera comunicano sollecitamente alla Commissione o a un organismo da essa designato l'esito dell'ispezione approfondita nonché le misure adottate a seguito dell'infrazione.
7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 34

Relazioni e provvedimenti in caso di infrazioni

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione, o a un organismo da essa designato, in merito ai procedimenti riguardanti le infrazioni alle misure della NEAFC commesse nel corso del precedente anno civile. Tali infrazioni sono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette le relazioni al segretariato della NEAFC prima del 1° marzo.
2. La relazione prevista al paragrafo 1 indica lo stato attuale dei procedimenti, precisando in particolare se il caso è pendente, in appello oppure oggetto di indagine. La relazione comprende una descrizione specifica delle sanzioni imposte, che indichi in particolare il livello delle ammende, il valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato ed eventuali avvertimenti scritti, e fornisce una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

Articolo 35

Trattamento dei rapporti di ispezione

1. Gli Stati membri esaminano e danno seguito ai rapporti redatti dagli ispettori di altri Stati membri o di altre parti contraenti nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti redatti dai propri ispettori.
2. Gli Stati membri cooperano tra loro e con le altre parti contraenti interessate al fine di facilitare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del regime.

Articolo 36

Rapporti sulle attività di sorveglianza e di ispezione

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica alla Commissione o a un organismo da essa designato, per l'anno civile precedente:
 - a) il numero di ispezioni da esso effettuate ai sensi degli articoli 19, 20 e 26, precisando il numero di ispezioni sulle navi di ciascuna parte contraente e, qualora sia stata commessa un'infrazione, la data e la posizione in cui è stata effettuata l'ispezione della nave in causa nonché la natura dell'infrazione;
 - b) il numero di ore di volo degli aeromobili e il numero di giorni in mare delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti sia di navi di parti contraenti che di navi di parti non contraenti e l'elenco delle navi per le quali è stato compilato un rapporto di sorveglianza.
2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione o un organismo da essa designato redige un rapporto comunitario che trasmette al segretariato della NEAFC entro il 1° marzo di ogni anno.

CAPO VI

Misure intese a promuovere il rispetto delle misure da parte dei pescherecci di parti non contraenti

Articolo 37

Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica ai pescherecci di parti non contraenti adibiti o destinati all'esercizio di attività di pesca su risorse ittiche nella zona della Convenzione.
2. Il presente capo lascia impregiudicati il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1093/94 e il regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 38

Avvistamento e identificazione di navi di parti non contraenti

1. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione o a un organismo da essa designato qualsiasi informazione riguardante le navi di parti non contraenti avvistate o in altro modo identificate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione. La Commissione o un organismo da essa designato informa sollecitamente il segretariato della NEAFC e tutti gli Stati membri della ricezione di ciascun rapporto di avvistamento.
2. Se uno Stato membro avvista la nave di una parte non contraente, esso tenta immediatamente di informare la nave stessa del fatto che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona della Convenzione e che è pertanto sospettata di aver violato le raccomandazioni adottate dalla NEAFC nell'ambito della Convenzione, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante al suo Stato di bandiera.
3. Se una nave di una parte non contraente è avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di trasbordo, la presunzione che siano state violate le misure di conservazione e di esecuzione si applica a ogni altra nave di una parte non contraente che sia stata identificata mentre era impegnata in tali attività con la nave in questione.

Articolo 39

Ispezioni in mare

1. Gli ispettori NEAFC chiedono di essere autorizzati a salire a bordo e a ispezionare le navi di parti non contraenti avvistate o in altro modo identificate da una parte contraente mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione. Se la nave autorizza l'accesso a bordo, l'ispezione forma oggetto di un rapporto compilato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 9.
2. Gli ispettori NEAFC trasmettono senza indugio copia del rapporto di ispezione alla Commissione o a un organismo da essa designato, al segretariato della NEAFC e al comandante della nave della parte non contraente. Se le prove lo giustificano, uno Stato può prendere opportuni provvedimenti in conformità del diritto internazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare l'accuratezza delle misure interne per l'esercizio della giurisdizione su tali navi.
3. Se il comandante non autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione della propria nave o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4, si presume che la nave abbia praticato attività INN. L'ispettore NEAFC ne informa immediatamente la Commissione o un organismo da essa designato, che trasmette prontamente tale informazione al segretariato della NEAFC.

Articolo 40

Entrata in porto

1. Il comandante di un peschereccio di una parte non contraente può fare scalo unicamente in un porto designato in conformità dell'articolo 23. Il comandante che intende fare scalo nel porto di uno Stato membro ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo in conformità delle disposizioni dell'articolo 24. Lo Stato membro di approdo comunica senza indugio tale informazione allo Stato di bandiera della nave e alla Commissione o a un organismo da essa designato, che la trasmette successivamente al segretariato della NEAFC.
2. Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai propri porti alle navi che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preliminare di entrata in porto di cui all'articolo 24.

Articolo 41

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le navi di parti non contraenti che accedono ai propri porti siano sottoposte ad ispezione. La nave non è autorizzata a effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione non sia stata completata. Ciascuna ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui all'articolo 27. Se il comandante della nave non si è conformato ad

uno degli obblighi previsti all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4, si presume che la nave abbia praticato attività INN.

2. L'esito di tutte le ispezioni effettuate nei porti degli Stati membri su navi di parti non contraenti e i conseguenti provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Commissione o a un organismo da essa designato, che trasmette tale informazione al segretariato della NEAFC.

Articolo 42

Trasbordi, sbarchi e operazioni di pesca congiunte

1. Le operazioni di sbarco e di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate delle autorità competenti dello Stato di approdo.
2. Nei porti e nelle acque degli Stati membri è vietato sbarcare o trasbordare prodotti della pesca di una nave di una parte non contraente sottoposta ad ispezione in conformità dell'articolo 41 se l'ispezione rivela che a bordo della nave sono presenti specie soggette a raccomandazioni adottate nell'ambito della Convenzione, salvo se il comandante della nave è in grado di dimostrare alle autorità competenti che la cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le pertinenti raccomandazioni previste dalla Convenzione.
3. La nave non è autorizzata a procedere allo sbarco o a partecipare a un'operazione di trasbordo se lo Stato di bandiera della nave o, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti, non forniscono la conferma di cui all'articolo 25.
4. Le operazioni di sbarco e di trasbordo sono inoltre vietate se il comandante della nave non si è conformato ad uno degli obblighi previsti all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4.

Articolo 43

Rapporti sulle attività di parti non contraenti

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione o a un organismo da essa designato, per l'anno civile precedente:
 - a) il numero di ispezioni realizzate nell'ambito del regime su navi di parti non contraenti in mare o nei propri porti, i nomi delle navi ispezionate e il relativo Stato di bandiera, la data e, se del caso, il porto in cui ha avuto luogo l'ispezione nonché l'esito della medesima; nonché
 - b) in caso di sbarco o di trasbordo effettuato a seguito di un'ispezione nell'ambito del regime, gli elementi di prova presentati ai sensi dell'articolo 42.

2. Oltre ai rapporti di sorveglianza e alle informazioni sulle ispezioni, gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione o a un organismo da essa designato qualsiasi ulteriore informazione atta a consentire l'identificazione delle navi di parti non contraenti che potrebbero aver praticato attività di pesca INN nella zona della Convenzione.
3. Sulla base di tali informazioni, la Commissione o un organismo da essa designato trasmette entro il 1° marzo di ogni anno al segretariato della NEAFC una relazione generale sulle attività delle parti non contraenti.

Articolo 44

Pescherecci che praticano attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Gli Stati membri provvedono affinché le navi figuranti nell'elenco provvisorio delle navi INN compilato dalla NEAFC (elenco "A"):

- a) siano sottoposte ad ispezione in conformità delle disposizioni dell'articolo 41 quando entrano nei loro porti;
- b) non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o nelle acque soggette alla loro giurisdizione;
- c) non ricevano assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi da rifornimento, navi madri o navi cargo battenti la loro bandiera e non siano autorizzate a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con tali navi;
- d) non siano rifornite di provviste, carburante o altri servizi.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 45

Riservatezza

Oltre agli obblighi previsti all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, gli Stati membri e la Commissione rispettano le regole in materia di riservatezza adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 46

Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 47

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura (in appresso denominato "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48

Procedure di modifica

Le disposizioni di cui al presente regolamento possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2, al fine di recepire nel diritto comunitario le misure di controllo e di esecuzione della NEAFC divenute obbligatorie per la Comunità.

L'allegato può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 49

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2791/1999 e il capitolo VIII, l'allegato IX e l'allegato XV del regolamento (CE) n. 43/2009 sono abrogati.

Articolo 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente
[...]*

ALLEGATO
RISORSE REGOLAMENTATE

A) Specie pelagiche e oceaniche

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone e divisioni CIEM
Scorfano	REB	<i>Sebastes mentella</i>	V, XII, XIV
Fregolo di primavera dell'aringa di Norvegia (aringa atlantico-scandinava)	HER	<i>Clupea harengus</i>	I, II
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>	IIa, IV, V, VI, VII, XII
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VIb

B) Specie di acque profonde

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Alepocefalo	ALC	<i>Alepocephalus bairdii</i>	da I a XIV
Alepocefalo	PHO	<i>Alepocephalus rostratus</i>	da I a XIV
Antimora blu	ANT	<i>Antimora rostrata</i>	da I a XIV
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>	da I a XIV
Gattucci	API	<i>Apristuris spp.</i>	da I a XIV
Argentina	ARG	<i>Argentina silus</i>	da I a XIV
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>	da I a XIV
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>	da I a XIV
Sagrì	GUP	<i>Centrophorus granulatus</i>	da I a XIV
Sagrì atlantico	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>	da I a XIV
Pescecane nero	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>	da I a XIV

Stock (nome comune)	Codice FAO	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Pailona	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	da I a XIV
Pailona nasuta	CYP	<i>Centroscymnus crepidater</i>	da I a XIV
Granchio rosso di fondale	KEF	<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	da I a XIV
Chimera	CMO	<i>Chimaera monstrosa</i>	da I a XIV
Squalo serpente	HXC	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	da I a XIV
Grongo	COE	<i>Conger conger</i>	da I a XIV
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	da I a XIV
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>	da I a XIV
Deania	DCA	<i>Deania calceus</i>	da I a XIV
Re di triglie nero	EPI	<i>Epigonus telescopus</i>	da I a XIV
Pesce diavolo maggiore	SHL	<i>Etmopterus princeps</i>	da I a XIV
Sagrì nero	SHL	<i>Etmopterus spinax</i>	da I a XIV
Boccanera	SHO	<i>Galeus melastomus</i>	da I a XIV

Stock (nome comune)	C o d i c e F A O	Nome scientifico	Sottozone CIEM
Gattuccio islandese	G A M	<i>Galeus murinus</i>	da I a XIV
Scorfano di fondale	B R F	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	da I a XIV
Squalo capopiatto	S B L	<i>Hexanchus griseus</i>	da I a XIV
Pesce specchio atlantico	O R Y	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	da I a XIV
Pesce specchio	H P R	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	da I a XIV
Chimera	C Y H	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	da I a XIV
Pesce sciabola	S F S	<i>Lepidopus caudatus</i>	da I a XIV
Licode	E L P	<i>Lycodes esmarkii</i>	da I a XIV
Granatiere	R H G	<i>Marcrourus berglax</i>	da I a XIV
Molva azzurra	B L I	<i>Molva dypterigia</i>	da I a XIV
Molva	LI	<i>Molva molva</i>	da I a XIV

Stock (nome comune)	C o d i c e F A O	Nome scientifico	Sottozone CIEM
	N		
Mora	R I B	<i>Mora moro</i>	da I a XIV
Pesce porco atlantico	O X N	<i>Oxynotus paradoxus</i>	da I a XIV
Occhialone	S B R	<i>Pagellus bogaraveo</i>	da I a XIV
Musdee	G F B	<i>Phycis spp.</i>	da I a XIV
Cernia di fondale	W R F	<i>Polyprion americanus</i>	da I a XIV
Razza rotonda	R J Y	<i>Raja fyllae</i>	da I a XIV
Razza	R J G	<i>Raja hyperborea</i>	da I a XIV
Razza	J A D	<i>Raja nidarosiensis</i>	da I a XIV
Ippoglosso nero	G H L	<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>	da I a XIV
Chimera atlantica	R C T	<i>Rhinochimaera atlantica</i>	da I a XIV
Cagnolo atlantico	S	<i>Scymnodon ringens</i>	da I a XIV

Stock (nome comune)	C o d i c e F A O	Nome scientifico	Sottozone CIEM
	Y R		
Scorfano atlantico	S F V	<i>Sebastes viviparus</i>	da I a XIV
Squalo di Groenlandia	G S K	<i>Somniosus microcephalus</i>	da I a XIV
Scorfano di acque profonde	T J X	<i>Trachyscorpia crisulata</i>	da I a XIV